

**Dispositivo**

1) *Non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 8 aprile 2005, 2005/28/CE, che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 31, n. 1, della detta direttiva.*

2) *La Repubblica ceca è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 95 del 28 aprile 2007.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgerichts Mannheim (Germania) il 12 luglio 2007 — Procedimento penale a carico di Karl Schwarz**

(Causa C-321/07)

(2007/C 283/09)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Landgerichts Mannheim

**Imputato nella causa principale**

Karl Schwarz

**Questioni pregiudiziali**

- Se, contrariamente all'art. 7, n. 5, della direttiva 91/439/CEE (<sup>1</sup>), sia possibile sul piano del diritto comunitario che un cittadino dell'Unione europea possa essere in possesso di una valida patente di guida nazionale nonché di un'ulteriore patente di guida di un altro Stato membro, entrambe ottenute anteriormente all'adesione di quest'ultimo all'Unione europea; e, eventualmente,
- se la revoca, avvenuta prima dell'entrata in vigore della Fahrerlaubnisverordnung 1° gennaio 1999 (regolamento tedesco 1° gennaio 1999, sulle patenti di guida), della seconda patente, nazionale, rilasciata posteriormente, per il reato di guida in stato di ebbrezza, implichi dal punto di

vista giuridico che anche la validità della prima patente straniera, rilasciata anteriormente, non vada più riconosciuta a livello nazionale dopo l'adesione dello Stato membro straniero, anche qualora sia già scaduto il divieto nazionale [di rilascio di una nuova patente di guida].

(<sup>1</sup>) Direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (GU L 237 del 24.8.1991).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 6 agosto 2007 — Nicole Hassett, Cheryl Doherty/The Medical Defence Union Limited e MDU Services Limited contro Raymond Howard e Brian Davidson**

(Causa C-372/07)

(2007/C 283/10)

Lingua processuale: l'inglese

**Giudice del rinvio**

Supreme Court (Irlanda)

**Parti**

*Ricorrenti:* Nicole Hassett e Cheryl Doherty/The Medical Defence Union Limited e MDU Services Limited

*Convenuti:* Raymond Howard e Brian Davidson

**Questione pregiudiziale**

Allorché dei medici costituiscono un'organizzazione di mutua difesa, sotto forma di una società assoggettata alle leggi di uno Stato membro, allo scopo di fornire assistenza e indennizzazione ai membri di questa che esercitano la loro attività professionale in tale o in un altro Stato membro, e allorché la prestazione di tale assistenza o indennizzazione dipende dall'adozione, in forma assolutamente discrezionale, di una decisione ad opera del Consiglio di amministrazione di tale società, conformemente allo statuto sociale, se il procedimento nel quale un medico, che esercita la propria attività in un altro Stato membro, impugna una decisione conforme a tali disposizioni, recante diniego di assistenza o di indennizzazione nei suoi confronti, in quanto tale decisione comporta la violazione da parte della società di

diritti contrattuali o altri diritti del medico di cui trattasi, debba essere considerato un procedimento in materia di validità di una decisione di un organo della detta società, ai sensi dell'art. 22, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale <sup>(1)</sup>, cosicché hanno competenza esclusiva i giudici dello Stato membro in cui ha sede la detta società.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhofs (Germania) l'8 agosto 2007 — STEKO Industriemontage GmbH/Finanzamt Speyer-Germersheim**

**(Causa C-377/07)**

(2007/C 283/11)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesfinanzhof

**Parti**

*Ricorrente:* STEKO Industriemontage GmbH

*Convenuto:* Finanzamt Speyer-Germersheim

**Questione pregiudiziale**

Se l'art. 56 CE osti alla normativa di uno Stato membro ai sensi della quale il divieto di dedurre la riduzione degli utili riferiti alla partecipazione di una società di capitali in un'altra società di capitali entra in vigore prima per le partecipazioni estere che per le partecipazioni nazionali.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (Germania), il 10 agosto 2007 — M-K Europa GmbH & Co. KG/Stadt Regensburg**

**(Causa C-383/07)**

(2007/C 283/12)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bayerischen Verwaltungsgerichtshof

**Parti**

*Ricorrente:* M-K Europa GmbH & Co. KG

*Convenuta:* Stadt Regensburg

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se per determinare se un prodotto alimentare ai sensi dell'art. 1, n. 2, del regolamento n. 258/97 <sup>(1)</sup> «non [sia] ancora utilizzat[o] in misura significativa per il consumo umano nella Comunità» possa rilevare il fatto che in data 15 maggio 1997, poco prima dell'entrata in vigore del regolamento, il prodotto alimentare stesso è stato importato e reso disponibile in un ambito territoriale strettamente delimitato della Comunità (nella fattispecie: San Marino);
- 2) Se un prodotto alimentare non sia più nuovo ai sensi dell'art. 1, nn. 1 e 2, del regolamento n. 258/97 qualora tutti gli ingredienti impiegati per la sua produzione siano già stati utilizzati in misura significativa per il consumo umano nella Comunità;
- 3) Se l'art. 1, n. 2, lett. d), del regolamento n. 258/97 debba essere interpretato restrittivamente nel senso che nella categoria dei «prodotti [...] alimentari costituiti [...] da alghe» non rientrano quei prodotti alimentari contenenti alghe già utilizzate per il consumo umano nella Comunità;
- 4) Se un prodotto alimentare ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. e), del regolamento n. 258/97 possa vantare «un uso alimentare sicuro storicamente comprovato» quando la sua sicurezza sia stata comprovata solamente in ambiti territoriali extraeuropei (nella fattispecie: in Giappone);
- 5) Se un prodotto alimentare possa vantare «un uso alimentare sicuro storicamente comprovato» laddove sia stato realizzato con ingredienti aventi un uso alimentare sicuro storicamente comprovato e mediante un processo di produzione o di lavorazione generalmente utilizzato, quando non vi siano esperienze in merito alla combinazione tra gli ingredienti e il processo produttivo;